



Ufficio: SERV. CULTURALI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 04-03-2019

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA FERONIA PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO DI SAN SEVERINO MARCHE PER SERVIZI A CARATTERE CULTURALE BIENNIO 2019 -2020. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 406 del 29/12/2018, stabiliva di stipulare apposita convenzione con l'Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo, avente sede in San Severino Marche, per servizi a carattere culturale per il biennio 2019-2020, approvando il relativo schema di convenzione e dando mandato alle Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti in merito;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, procedendo alla stipulazione della convezione per servizi a carattere culturale per il biennio 2019-2020 tra il Comune e l'Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo ed assumendo l'impegno di spesa che ne deriva, essendo a carico del Comune la corresponsione all' Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo di un contributo forfettario in ragione annua di € 5.000,00, di cui € 4.098,36 di imponibile ed € 901,64 per Iva al 22%, come stabilito dall'art. 5 dello stesso schema di convenzione

VISTO l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

ACCERTATO che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:



- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;

PRESO ATTO che l'attività dell'Accademia Feronia presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

RIBADITO che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

CONSIDERATO che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

ACCERTATO inoltre che tali tipologie di attività sono escluse dal principio di "sponsorizzazione" e quindi non soggette a quanto stabilito dal divieto sancito dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in quanto i soggetti privati svolgeranno un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente, realizzeranno istituzionalmente delle attività di valorizzazione del territorio e nell'interesse della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, che recita:*"Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale"*;

RICHIAMATO il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, i pareri interpretativi della Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia (deliberazione n. 6/2011 e n. 1075, 1076/2010), Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia (deliberazione 163/2010) e dell'ANCI del 17 gennaio 2011, per l'erogazione dei contributi alle associazioni per il sostegno alle iniziative di carattere socio culturale;

VISTA altresì la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale pur confermando che:

"deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a



realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio."

ACCERTATO che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

ACCERTATO infine che la magistratura contabile ha rilevato in più occasioni che non esiste una norma che ponga un divieto di concessione in uso gratuito di beni del patrimonio disponibile dell'ente (ex multis: sezione Lombardia, delibera n. 349/2011/PAR):

"se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune [...] il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità soggetti aventi natura privata" (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)" (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

VISTO che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall'Accademia Feronia delle arti dello spettacolo destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico a l'Accademia Feronia per le arti dello spettacolo, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia,



parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

CONSIDERATO inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

ACCERTATO, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuta attività (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

DATO ATTO, inoltre, che per la procedura di cui trattasi non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali così come definite dall'art 1655 del codice civile o dall'articolo 3, comma 6, del Codice dei contratti (D.lgs 50/16 e ss.mm.ii, essa, infatti, presenta le caratteristiche peculiare del "TRASFERIMENTO FONDI da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" ai sensi di quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+ e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, in tal senso, non si è proceduto all'acquisizione del codice identificativo di gara;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2019/2021.

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;



DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di stipulare convenzione con l'Associazione Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo avente sede in San Severino Marche per servizi a carattere culturale per il biennio 2019-2020.
3. Di dare atto che, in subordine a modalità e termini stabiliti dal richiamato schema di convenzione, il Comune corrisponderà all' Accademia Feronia per le arti e dello Spettacolo seguenti corrispettivi forfettari:
 - € 5.000,00 di cui € 4.098,36 di imponibile più € 901,64 per Iva al 22% per l'anno 2019;
 - € 5.000,00 di cui € 4.098,36 di imponibile più € 901,64 per Iva al 22% per l'anno 2020;
4. Di impegnare, pertanto, la spesa per la contribuzione forfettaria a favore dell'Accademia Feronia per le Arti e dello Spettacolo" al Capitolo 1046/08, così come si seguito:
 - € 5.000,00 quota competenza 2019;
 - € 5.000,00 quota competenza 2020;
5. Di dare atto che, che per la procedura di cui trattasi non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali così come definite dall'art 1655 del codice civile o dall'articolo 3, comma 6, del Codice dei contratti (D.lgs 50/16 e ss.mm.ii, essa, infatti, presenta le caratteristiche peculiare del "TRASFERIMENTO FONDI da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" ai sensi di quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+ e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, in tal senso, non si è proceduto all'acquisizione del codice identificativo di gara;
6. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente



provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
9. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019-2020.



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE E L'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA FERONIA PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO" PER SERVIZI A CARATTERE CULTURALE. BIENNIO 2019-2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ (____.2019), nella Residenza Municipale, tra i Signori:

TAPANELLI PIETRO, nato a Camerino il 06.09.1981 il quale in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 interviene nella qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE con sede in San Severino Marche, Piazza del Popolo, 45, Codice Fiscale e Partita IVA 00119580439 ed all'uopo autorizzato con atto della Giunta comunale n. 191 del 08.08.2016 e successiva determinazione n. 573 del 10.08.2016;

GIORGIO LORENZINI, nato a San Severino Marche (MC) il 03.06.1952 e ivi residente, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente della "ACCADEMIA FERONIA PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO" (P.I e C.F. 01176700431), avente sede in San Severino Marche, Piazza del Popolo, 15, che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata per brevità anche "Accademia Feronia";

P R E M E S S O

- Che l'Accademia Feronia, tra i propri scopi statutari, si propone di valorizzare e diffondere la cultura delle arti dello spettacolo;
- Che si è ritenuto favorevole per l'Amministrazione comunale affidare alcuni servizi a carattere culturale alla Accademia stessa sgravando il Comune dagli oneri conseguenti, come per gli anni passati;
- Che è stato preventivamente raggiunto un accordo tra le parti per il rinnovo della stipula di una apposita convenzione per il biennio 2019-2020;
- Che è intendimento delle parti far risultare in atto formale i reciproci rapporti

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'Accademia Feronia si impegna nei confronti del Comune di San Severino Marche, mediante l'attività dei propri associati, a:

1. suonare periodicamente, salva l'impossibilità eventualmente sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà dell'Accademia Feronia, il pianoforte a mezza coda di proprietà comunale sito nel Teatro comunale Feronia;
2. farsi carico della segreteria e organizzazione dell'Orchestra Feronia Città di San Severino Marche – la quale deve comprendere, secondo l'auspicio dell'Amministrazione Comunale, giovani e valenti musicisti settempedani – includente i seguenti compiti:
 - a) elaborazioni progetti per finanziamenti



- b) pianificazione concerti (strutture logistiche – preventivi – ecc.)
 - c) selezione, contatti e reperimento orchestrali
 - d) gestione finanziaria dell'Orchestra Feronia
 - e) acquisto in proprio di partiture per aggiornamento repertorio
3. organizzare annualmente i seguenti spettacoli:
- a) n. 1 concerto con l'Orchestra Feronia da tenersi nel periodo natalizio in data da concordare;
 - b) n. 1 concerto cameristico o solistico da tenersi a richiesta dell'Amministrazione comunale;
 - c) n. 1 concerto, tenuto dai propri allievi a fine anno scolastico, per i ragazzi settempedani da eseguirsi in una delle scuole cittadine o altro locale idoneo.

Per i concerti di cui al punto 3 saranno a carico dell'Accademia Feronia i rimborsi spese per tutte le prove, i compensi, per tutti i componenti l'orchestra, relativi alle prestazioni professionali nelle esibizioni e la stampa, su indicazioni dell'Amministrazione comunale, dei programmi di sala. Per il concerto di fine anno scolastico si specifica che sia la programmazione che tutte le relative spese saranno a carico dell'Accademia Feronia.

ART. 3

Per ulteriori servizi a carattere cittadino, per esigenze di carattere straordinario, per i servizi richiesti all'Accademia Feronia a mezzo dei suoi addetti e/o allievi dal Comune di San Severino Marche, da organizzazioni o da associazioni cittadine in occasione di manifestazioni culturalmente o socialmente rilevanti, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare eventuali richieste in accordo con l'Accademia medesima.

ART. 4

A fronte dei sopra specificati compiti, il Comune di impegna a:

- a) concedere, in uso gratuito, alla Accademia, un locale sito al secondo piano del Teatro Comunale Feronia compresi gli arredi e le attrezzature esistenti in detto locale in quanto proprietà del Comune di San Severino Marche, quale sede della Associazione.
- b) concedere nel corso dell'anno di validità della presente convenzione in uso gratuito alla Accademia, la disponibilità del Teatro Feronia per le prove dei concerti sopra specificati, escluso il saggio finale, e per le quali è necessario anche il parziale uso dei locali complementari e funzionali al palcoscenico per deposito strumenti e attrezzature orchestrali varie di proprietà comunale.
- c) concedere l'uso dei locali siti al secondo piano del Teatro Feronia, compresa la Sala Aleandri con gli arredi e le attrezzature esistenti in detto locale, per i corsi di perfezionamento tenuti dai Docenti di Università Musicali Statali e per le lezioni previste dall'Istituto Musicale dell'Accademia Feronia, salvaguardando le necessità dell'Amministrazione comunale e dietro dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni a cose e persone. Agli arredi ed alle attrezzature provvederà direttamente l'Accademia Feronia. Negli stessi locali dovranno essere esercitate esclusivamente le attività previste negli atti costitutivo e statutario della Accademia medesima, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla gestione economica, amministrativa contabile, fiscale dell'associazione stessa. Utili ed oneri di gestione saranno rispettivamente a favore ed a carico dell'Associazione. I locali occupati dall'Accademia Feronia torneranno nella piena disponibilità del Comune di San Severino Marche per il perseguimento di propri scopi, diversi da quelli per i quali i locali medesimi sono attualmente occupati, nel qual caso l'Accademia Feronia sarà trasferita in altra idonea sede. L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla straordinaria manutenzione dei locali. All'Accademia Feronia spetta di regolare l'accesso ai locali sede



della stessa, la loro cura e la pulizia ordinaria e straordinaria, salvo per le occasioni di utilizzo degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dell'Accademia Feronia le spese relative al consumo di combustibile per riscaldamento misurato con apposito contatore letto dall'Ufficio Manutenzioni del Comune al 31 dicembre di ogni anno. È vietato qualsiasi atto di subconcessione o di concessione a terzi per uso provvisorio dei locali di cui alla presente convenzione, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e conseguente assunzione di responsabilità da parte del subconcessionario.

- d) L'Accademia Feronia all'atto della riconsegna dei locali e delle attrezzature, sia che questa avvenga per fine concessione, sia che avvenga per risoluzione anticipata, è tenuta a risarcire ogni eventuale danno o deficienza comunque verificatasi nell'immobile o nelle cose mobili concessi in uso, causati sia direttamente che per opera dei preposti, dipendenti ed allievi della medesima.

ART. 5

Il Comune corrisponderà all'Accademia Feronia un corrispettivo forfettario di Euro 4.098,36 (quattromilanovantotto/36) più IVA 22% in ragione annua. La somma sarà erogata entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 6

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, senza tacito rinnovo.

ART. 7

Il Comune potrà unilateralmente recedere dalla predetta convenzione qualora l'Accademia Feronia sia inadempiente in una qualunque delle parti della presente convenzione o qualora lo ritenga opportuno per motivi di Bilancio o nuove normative di legge, anche prima della scadenza, liquidando le prestazioni già effettuate in misura proporzionale al corrispettivo previsto.

ART. 8

Qualora dovessero insorgere questioni tra il Comune di San Severino Marche e l'Accademia Feronia, in ordine all'esecuzione del presente atto, queste verranno deferite al giudizio della Magistratura ordinaria. Il foro competente è quello di Macerata.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto non previsto nel presente articolo varranno le norme del Codice di Procedura Civile.

Le spese del lodo arbitrale verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende anche alle spese di giudizio.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'ACCADEMIA FERONIA

IL PRESIDENTE

(Prof. Giorgio Lorenzini)

IL COMUNE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

(Avv. Pietro Tapanelli)



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 04-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 04-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 08-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-03-19 al 03-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 04-04-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario